



50125 FIRENZE via San Niccolò 21
055 2340597 – 328 8169174
055 2346925
www.incamper.org
www.coordinamentocamperisti.it
info@coordinamentocamperisti.it
pec: ancc@pec.coordinamentocamperisti.it
https://www.facebook.com/
coordinamentocamperisti
@ancc1985

Comune di DORGALI

Il potere di un Giudice e il nostro errore.

Nonostante la nostra ultraventennale esperienza nella battaglia per far applicare la legge sulla libera circolazione e sosta delle autocaravan, in questo caso ci siamo fatti fregare.

Ovviamente la colpa è nostra perché, è proprio sulle azioni che durano anni e anni – con Dorgali oltre 3 anni e mezzo – che non dobbiamo mollare l'attenzione, evitando di mettere in agenda i ricorsi ma farli presentare subito dai nostri legali.

Da questo errore abbiamo imparato una nuova lezione ma chi viola la legge, come nel caso del Sindaco di Dorgali, non pensi di farla franca e festeggiare perché il tempo è galantuomo e l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, grazie al sostegno dei camperisti che anche per il 2015 stanno versando la quota sociale, prosegue nell'azione per far rimuovere la segnaletica di divieto per le autocaravan e far revocare la relativa ordinanza *anticamper*. Questo nostro impegno e previsione non sono solo parole, perché le tantissime azioni messe in campo (che sono durate anni e tutte con esiti positivi) sono a dimostrarlo.

In un solo caso non potremo rispettare il nostro impegno: solo se verrà meno il concreto sostegno dei camperisti chiamati a versare la quota sociale annuale.

La storia in estrema sintesi.

Si è concluso con il rigetto dell'appello il contenzioso portato avanti dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, relativo a una sanzione comminata dal Comune di Dorgali a una camperista.

Il Tribunale di Cagliari, in persona della Dr. Maria Grazia Cabitza, infastidita dalla reazione del nostro difensore ai provvedimenti irrituali del magistrato (*un rinvio di quasi due anni e la fissazione di un'ulteriore inutile udienza*) ha emanato una sentenza punitiva con una salata condanna alle spese di giudizio. Ovviamente avevamo messo in agenda di presentare ricorso in Cassazione, visto che la Dr. Maria Grazia Cabitza aveva disatteso tutte le eccezioni proposte con l'appello, ignorando addirittura le direttive Ministeriali nonché un precedente del Tribunale di Sondrio e della Cassazione. Non parliamo poi delle ripetute sentenze dei giudici di pace e dei tribunali in appello.

Purtroppo, con vera furbizia, detta sentenza veniva notificata il 23 luglio 2014 al procuratore domiciliatario in Sardegna (*cioè a ridosso del mese di agosto, quando i nostri legali erano in ferie ed era nostro compito mettere in agenda per il ricorso*), facendo con ciò scattare il termine breve di 60 giorni. Ci siamo cascati perché avevamo segnato nella nostra agenda il termine di 6 mesi per far presentare il ricorso in Cassazione ai nostri legali e quando abbiamo chiesto ai legali di preparare il ricorso i 60 giorni erano scaduti.

Che fare?

Nonostante che la notifica al domiciliatario potrebbe ritenersi nulla per mancata esplicita elezione di domicilio del difensore, con ciò riemergendo la possibilità di proporre ricorso per cassazione, e sebbene al domiciliatario sia stata notificata una sentenza dal numero progressivo sbagliato, i nostri legali ci hanno fatto presente che, trattandosi di un argomento dibattuto e col forte rischio di soccombere su una questione preliminare di rito, vi era il rischio di una pronuncia d'inammissibilità. Abbiamo quindi deciso di non proseguire, evitando di proporre ricorso in Cassazione, preferendo risollevare le stesse questioni di merito nell'ambito di un nuovo processo occasionato da una nuova sanzione amministrativa.

Cosa faremo

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti prenderà in carico la prossima contravvenzione che eleveranno a Dorgali fino a ribaltare la decisione della Dr. Maria Grazia Cabitza.

Nel frattempo l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti proseguirà nella diversa sede amministrativa con istanze al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insistendo per ottenere la rimozione della segnaletica di divieto e la revoca dell'attuale ordinanza n. 32/2010 emanata in sostituzione dell'ordinanza n. 430 del 1993.

La vicenda

La causa trae origine da un verbale del 4 agosto 2010 comminato a un camperista reo di aver transitato con la propria autocaravan in Corso Umberto nel Comune di Dorgali, strada ove è permesso il transito a quasi tutti gli altri veicoli.

L'ordinanza n. 430 del 26.07.1993 istitutiva del divieto di transito alle autocaravan è palesemente illegittima poiché:

- a) non ha alla base alcuna attività istruttoria;
- b) denuncia criticità relative alla larghezza della strada e illogicamente prevede un divieto basato sulla tipologia del veicolo anziché sulla larghezza;
- c) consente il transito per le operazioni di scarico merci con ciò ammettendo la possibilità tecnica di transitare;
- d) crea discriminazioni poiché consente il transito a veicoli che possono raggiungere dimensioni maggiori alle autocaravan quali autoveicoli per uso speciale, mezzi d'opera e macchine agricole (emblematica la fotografia di un trattore in sosta);
- e) enuncia esigenze indimostrate e che nulla hanno a che fare col transito delle autocaravan.

Dopo il rigetto del ricorso al Prefetto proposto dal camperista, col supporto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti veniva impugnata l'ordinanza-ingiunzione con opposizione al Giudice di Pace di Dorgali.

Con una motivazione che svela, da un lato, il condizionamento ambientale dei giudici di pace di fronte alle amministrazioni locali e, dall'altro lato, le lacune nella preparazione tecnico professionale dei magistrati onorari, il Giudice di Pace di Dorgali rigettava il ricorso.

Contro tale sentenza, in data 3 ottobre 2011 s'interponeva appello al Tribunale di Cagliari basato sostanzialmente sull'illegittimità dell'ordinanza istitutiva del divieto e conseguente disapplicazione, e sulla violazione dell'art. 185 C.d.S. e delle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Fissata l'udienza il 1° marzo 2012, il Giudice Dr. Maria Grazia Cabitza si presentava senza conoscere né il grado del processo, né l'oggetto, né la controversia. Dopo la precisazione delle conclusioni e senza alcuna richiesta di parte, contrariamente a quanto previsto dal codice di rito con un incredibile rinvio biennale fissava l'udienza al 29 gennaio 2014 per discussione ex art. 281-sexies c.p.c. con termine per note scritte.

Dinanzi a una simile decisione, la difesa della camperista chiedeva spiegazioni ed evidenziava al magistrato l'irritualità del provvedimento. Il Giudice Dr. Maria Grazia Cabitza, visibilmente infastidita, liquidava il difensore con riferimento al suo carico di lavoro.

A fronte di tale discrezionalità, il cittadino paga caro il ricorso alla Giustizia, in particolare quando è costretto a farsi rappresentare in una regione diversa dalla sua residenza e nel caso di specie su un'isola che può essere raggiunta in breve tempo solo con l'aereo.

Tale rinvio protraeva lo stato d'incertezza sul diritto oggetto del processo e costringeva le parti a sostenere ulteriori oneri (che potevano essere evitati). Un rinvio che appariva ancora più esagerato vista la linearità della causa trattandosi di questioni relative a norme del Codice della Strada di chiara e univoca interpretazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Contro simile decisione, che palesa l'inefficienza del sistema giudiziario, veniva formulata una prima istanza al Giudice Cabitza nella quale le si richiedeva di revocare il provvedimento di rinvio e di trattenerne la causa in decisione.

Il magistrato rigettava l'istanza e non solo manteneva ferma l'udienza del 29 gennaio 2014 ma - con ulteriore stupore - fissava l'udienza del 26 aprile 2012 onerando la camperista perfino della notifica di tale provvedimento alla controparte.

Contro tale provvedimento veniva depositata una seconda istanza al Giudice Cabitza con la quale si evidenziava l'erronea e irrituale decisione e si insisteva nella revoca delle fissate udienze.

Anche questa seconda istanza veniva rigettata dal Giudice che manteneva ferme le date delle due udienze, poi effettivamente tenutesi.

Dopo le legittime rimostranze manifestate in aula dai nostri legali, le successive istanze hanno ulteriormente indispettito il magistrato che, oltre a creare oneri alle parti derivanti dalle due inutili comparizio-

ni, ha rigettato l'appello disattendendo tutte le eccezioni e in particolare ignorando i pronunciamenti del Ministero con una dura condanna alle spese di lite.

Una decisione che ha il sapore della punizione per aver leso la maestà del giudice con istanze che hanno messo in discussione l'operato del magistrato.

Tutto ciò sebbene l'appello era fondato sulla palese illegittimità dell'ordinanza istitutiva del divieto di cui si chiedeva la disapplicazione con il conforto di provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di un precedente del Tribunale di Sondrio e della Cassazione.

Concludendo, ecco un altro esempio concreto della smisurata discrezionalità che ancora oggi hanno i magistrati e che inibisce lo sviluppo socio-economico dell'Italia.

Di seguito - in sintesi - le azioni messe in campo dall'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti a favore della corretta applicazione delle norme in materia di circolazione delle autocaravan nel Comune di Dorgali.

marzo 2011

Una camperista chiede il sostegno dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per impugnare un'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Nuoro che aveva rigettato il ricorso avverso la sanzione comminata dal Comune di Dorgali per divieto di transito con l'autocaravan in Corso Umberto.

31 marzo 2011

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti formula istanza di accesso al Comune di Dorgali per richiedere la trasmissione dell'ordinanza istitutiva del divieto di transito alle autocaravan in Corso Umberto.

1° aprile 2011

Col supporto dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, la camperista propone opposizione al Giudice di Pace di Dorgali avverso l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Nuoro.

2 aprile 2011

La Polizia Municipale di Dorgali trasmette l'ordinanza n. 430 del 26.07.1993 quale ordinanza istitutiva del divieto di transito posto a base della sanzione impugnata.

28 aprile 2011

All'udienza si costituiva in giudizio la Prefettura di Nuoro per il tramite del Comune di Dorgali con comparsa e deposito di documenti. Il Giudice di Pace di Dorgali decideva la causa rigettando l'opposizione e confermando l'ordinanza-ingiunzione.

26 maggio 2011

Il Giudice di Pace di Dorgali depositava le motivazioni. In particolare si riteneva (erroneamente) incompetente nella valutazione dell'ordinanza istitutiva del divieto essendo tale valutazione demandata alla magistratura amministrativa.

3 ottobre 2011

Sempre tramite l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, avverso la sentenza al Giudice di Pace di Dorgali la camperista proponeva appello al Tribunale di Cagliari.

Nell'appello veniva censurata:

- 1) l'erronea valutazione del Giudice di Pace di Dorgali che erroneamente riteneva di non poter esercitare un controllo di legittimità sul provvedimento presupposto della sanzione;
- 2) l'errata valutazione delle risultanze istruttorie nonché la carente motivazione per aver ritenuto adeguata la segnaletica stradale e per non aver valutato (né motivato sul punto) i profili d'illegittimità dell'ordinanza istitutiva del divieto;

- 3) la violazione dell'art. 185 C.d.S. e delle direttive ministeriali in materia di circolazione delle autocaravan;
 - 4) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 204-bis e 205 C.d.S.
- La causa era affidata al Giudice Dr.ssa Maria Grazia Cabitza.

1° marzo 2012

Alla prima udienza si costituiva in giudizio l'Avvocatura dello Stato di Cagliari per la Prefettura di Nuoro che confermava integralmente il contenuto della propria comparsa. Il legale della camperista rilevava la tardività della costituzione dell'Avvocatura dello Stato e nel riportarsi ai motivi dell'appello insisteva per la disapplicazione dell'ordinanza n. 430/93 e concludeva per l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione prefettizia.

Il Giudice, senza conoscere la causa, non la tratteneva in decisione e manifestava l'intenzione di rinviare la causa al 2014. In aula, il legale della camperista chiedeva spiegazioni e contestava l'irrituale provvedimento del magistrato. Il Giudice Cabitza, visibilmente infastidita, fissava ex art. 281-*sexies* c.p.c. l'udienza del 29 gennaio 2014 con note entro il 15 dicembre 2013 senza che alcuna delle parti avesse chiesto un rinvio per la pronuncia ex art. 281-*sexies* c.p.c.

2 marzo 2012

La difesa della camperista depositava istanza di revoca con la quale chiedeva la revocare del provvedimento di rinvio del magistrato con richiesta di trattenere la causa in decisione.

3 marzo 2012

Nelle more del giudizio, l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti proponeva istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché il Comune di Dorgali fosse invitato a revocare l'ordinanza n. 430/1993.

19 marzo 2012

Con ordinanza in calce all'istanza del 2 marzo, il Giudice Cabitza fissava per la comparizione delle parti l'ulteriore udienza del 26.04.2012 onerando la camperista della notifica dell'istanza e dell'ordinanza alla controparte entro il 15 aprile 2012.

23 marzo 2012

Il legale dell'appellante depositava una seconda istanza al Giudice Cabitza con la quale evidenziava l'erronea e irrituale decisione e insisteva nella revoca delle fissate udienze. del 26 aprile 2012 e del 29 gennaio 2014.

4 aprile 2012

Il Giudice Cabitza rigettava anche questa seconda istanza di revoca della propria precedente ordinanza e confermava per la comparizione delle parti l'udienza del 26 aprile 2012 mantenendo altresì fermo il rinvio al 29 gennaio 2014.

29 gennaio 2014

All'udienza le parti precisavano le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione con termini per le comparse conclusionali e memorie di replica.

12 maggio 2014

Il Giudice depositava in cancelleria la sentenza con cui il Tribunale rigettava l'appello disattendendo tutte le nostre eccezioni, in particolare ignorando i pronunciamenti del Ministero con una salata condanna alle spese di lite. Una decisione che, soprattutto in punto di spese, pare assumere i connotati di una reazione punitiva alle legittime istanze con le quali erano messi in discussione i rinvii del magistrato.

18 luglio 2014

Il procuratore domiciliatario in Sardegna estraeva copia autentica della sentenza, necessaria per proporre ricorso per Cassazione da presentarsi entro il 29 dicembre 2014.

23 luglio 2014

Con una notifica della quale è incerta la regolarità, l'Avvocatura dello Stato notificava la sentenza al procuratore domiciliatario in Sardegna. Alla questione sulla regolarità della notifica si aggiunge che la sentenza notificata al domiciliatario riporta un numero progressivo errato.

L'AZIONE PROSEGUE

AI CAMPERISTI IL COMPITO DI:

- Ricordare agli equipaggi che conoscono e che incontrano nel loro viaggiare che l'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti confida nelle iscrizioni per avere le risorse necessarie a sostenere economicamente le molteplici attività tecnico-giuridiche necessarie per ottenere la rimozione dei divieti e sbarre *anticamper*. La quota associativa, 35 euro (*solo 10 centesimi al giorno*), rappresenta l'unica risorsa che alimenta il fondo comune: un modesto contributo - di fatto - oltretutto recuperabile grazie agli sconti riservati agli associati.
- Segnarci i divieti e/o le sbarre *anticamper* come abbiamo previsto, che troverete aprendo http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/ancora_divieti/index_contrastare.html
- Informare gli altri camperisti in merito alle nostre quotidiane azioni per la loro libertà di circolazione e sosta, raccogliendo e trasmettendoci i loro dati (*indirizzo completo, targa autocaravan, email*). In tal modo potremo inviargli in omaggio almeno un numero della rivista.
- Sollecitare governo e parlamentari a varare una legge che preveda l'immediato sanzionamento del sindaco e/o dipendente pubblico che adotta un provvedimento illegittimo. Vista la crisi economica e la necessità d'investire le risorse per lo sviluppo, l'Italia ha urgente bisogno di una legge che consenta di agire direttamente nei confronti della persona fisica che ha - consapevolmente - adottato un provvedimento illegittimo. Tali pubblici amministratori devono essere personalmente sanzionati al pari del cittadino che viola la legge.